

QUESITO

L'ASST di Mantova avrebbe necessità che alcuni (tre) geometri del suo Uff. Tecnico risultassero regolarmente abilitati ad espletare il ruolo di CSP e di CSE di interventi di modesta entità afferenti stabili dell'ASST. Tali tecnici hanno seguito il corso di formazione di 120 ore negli anni 1998-99, quando era vigente il D. Lgs 494 /96. Hanno poi svolto l'attività di CSP o di CSE per alcuni lavori dell'ente pubblico di afferenza, ma sono una decina d'anni che non espletano più l'attività di CSP e/o di CSE e, dopo il corso iniziale, non hanno mai seguito alcun corso di aggiornamento. I succitati tecnici, al fine di poter svolgere il ruolo di CSP e/o di CSE (ovviamente dopo l'aggiornamento previsto per legge) dovranno seguire un corso di aggiornamento di 40 ore afferente l'ultimo quinquennio antecedente l'espletamento del futuro incarico di CSP e/o di CSE o dovranno espletare un corso di aggiornamento di 80 ore relativo ai due quinquenni trascorsi dopo l'adozione del D. Lgs 81/2008?

PARERE

In merito alle modalità di aggiornamento dei coordinatori per la sicurezza sono stati emanati due pareri dalla Commissione degli Interpelli ex art. 12 del D. Lgs. 81/08, organo tecnico composto da rappresentanti del Ministero del Lavoro (n. 2) e delle Regioni e Province autonome (n. 4) che ha il compito di rispondere a quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Tra l'altro si precisa che le indicazioni fornite nelle risposte dalla Commissione citata hanno una valenza particolare, "rinforzata", in quanto, a norma del comma 3° dell'art. 12 del D. Lgs. 81/08, "costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l'esercizio delle attività di vigilanza".

Orbene nella risposta all'interpello n. 19/2014 del 06/10/2014 rubricato "Aggiornamento professionale dei coordinatori per la sicurezza" si chiarisce la differenza, fra il corso di formazione per coordinatore e il corso di aggiornamento. Il primo è, difatti, una condizione per il conseguimento della qualifica di coordinatore per la sicurezza, il secondo, invece, è una condizione per il mantenimento della stessa.

Con questo chiarimento, che può sembrare ovvio, si risponde al primo dubbio emergente dal quesito: i tre tecnici dell'ASST non devono frequentare nuovamente il corso di formazione base da 120 ore in quanto sono già in possesso della qualifica di coordinatore per la sicurezza avendola conseguita proprio con la frequenza del relativo corso avvenuta nel 1998/99, bensì devono ottemperare al solo obbligo di aggiornamento quinquennale.

A tale riguardo va premesso che l'articolo 98, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 prevede per il coordinatore per la progettazione e per il coordinatore per l'esecuzione dei lavori la partecipazione ai corsi di aggiornamento secondo le modalità indicate nell'allegato XIV dello stesso Decreto 81. In particolare il paragrafo di questo Allegato afferente alle modalità di svolgimento dei corsi afferma che "**è previsto l'obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore, da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell'arco del quinquennio**".

Emerge in maniera oggettiva la seguente indicazione: nell'arco di ogni quinquennio deve essere garantito l'aggiornamento che deve avere una durata complessiva di 40 ore.

Altrimenti come ha previsto la Commissione nel secondo interpello n. 17/2013 del 20/12/2013 concernente proprio i "Corsi di aggiornamento del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori" il mancato aggiornamento comporta l'impossibilità, da parte del CSP/CSE di poter esercitare i propri compiti di coordinatore fintanto che non completi l'aggiornamento.

E l'aggiornamento da espletare non può che riferirsi ad ogni quinquennio appena concluso altrimenti si paleserebbe una disparità di trattamento a tutto vantaggio di quei professionisti che non si aggiornano per decenni e a tutto discapito di coloro che invece rispettano le regole. Una sorta di dumping sociale in scala ridotta anche detta concorrenza sleale.

La motivazione addotta da alcuni Enti di formazione secondo cui non esiste un corso da 80 ore per aggiornare i coordinatori ritardatari per cui questo sarebbe il motivo ostativo al loro aggiornamento di 80 ore non ha fondamento alcuno. L'Allegato XIV del D. Lgs. 81/08 è lineare in merito all'aggiornamento chiarendo che si possono svolgere più moduli per raggiungere il numero di ore di aggiornamento. Ciò significa che possono essere acquistati singoli pacchetti formativi da 20 ore fino a raggiungere le 80 ore necessarie a completare l'aggiornamento o due corsi da 40 ore. Insomma c'è più libertà di scelta su quali argomenti seguire per l'aggiornamento comprando i relativi pacchetti formativi e al contempo raggiungere le 80 ore. Si rammenta che è anche possibile ricorrere alla modalità e-learning.

Dr. Francesco Gallo